

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2964

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORANI, MARCO DI MAIO, GALPERTI, MARANTELLI**

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività

*Presentata il 17 marzo 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento rappresenta la riproposizione, aggiornata e attualizzata, della proposta di legge n. 4570 della XVI legislatura presentata dal compianto Massimo Vannucci e altri, che è stata il frutto di un lavoro lungo e approfondito.

Le terme italiane sono un patrimonio naturale e imprenditoriale unico e specifico dei territori.

Le terme del nostro Paese, inoltre, sono di gran lunga le più importanti nel panorama europeo e quindi mondiale, in primo luogo per la qualità dei servizi sanitari che erogano, da sempre insieme nel Servizio sanitario nazionale.

Il rapporto sul settore termale presentato ad ottobre 2014 da Federterme mostra un settore che con la necessaria valorizzazione può dimostrarsi utile alla

crescita e allo sviluppo del Paese. Secondo il citato rapporto, in Italia, nel biennio 2013-2014 erano presenti in tutto il territorio nazionale oltre 380 centri termali, suddivisi in 20 regioni e in 180 comuni. Gli addetti diretti delle aziende termali erano circa 15.000 (compresi i direttori sanitari, i medici e altri operatori sanitari nonché i lavoratori stagionali) ai quali erano da aggiungere circa 60.000 lavoratori indiretti dell'indotto.

Il settore termale, inoltre, produceva un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro (di cui 800 milioni di euro riferiti alle sole prestazioni sanitarie), mentre il valore aggiunto ammontava a circa 430 milioni di euro; valore che ha toccato nel 2013 il livello più basso dal 2008.

Parlare di terme vuol dire anche parlare delle ricadute che queste generano sul

turismo in tutti i contesti di riferimento. In tale quadro e per effetto delle criticità dei consumi va letto anche il progressivo calo della permanenza media negli alberghi delle località termali sceso nel 2013 a 3,5 giorni (nel 2007 erano 4 giorni).

Circa 900.000 stranieri hanno frequentato i centri termali italiani nel 2013, provenienti prevalentemente dal centro Europa, ma si sono registrati flussi crescenti, anno dopo anno, anche da parte di turisti russi.

Si auspica la completa attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, per la libera circolazione e fruizione delle cure (comprese le termali) contribuirà all'avvio di molti cittadini europei presso le terme italiane per fruire dell'offerta di servizi termali di qualità in un contesto di elevate caratteristiche naturali e culturali.

Il settore termale, nel corso degli anni, è stato interessato da varie fasi di evoluzione della domanda di mercato, a ognuna delle quali è corrisposta una diversa offerta dell'attività termale e, di conseguenza, una diversa concezione del termalismo.

Una prima fase può essere collocata all'inizio del secolo, quando si avevano, in Italia, forme ancora embrionali di turismo. In tale periodo furono proprio le località termali a qualificarsi come primi luoghi di villeggiatura *d'élite*. L'esigente clientela borghese e aristocratica di allora pretendeva, infatti, un'offerta di grande lusso e di comodità, privilegiando una concezione del termalismo non esclusivamente terapeutica, ma fatta anche di *relax* e di preservazione della salute.

Successivamente, con lo svilupparsi di altri turismi, in particolar modo di quello balneare, le terme persero parte del loro contenuto ludico, a tutto vantaggio della componente salutare.

Tale processo, intensificatosi nel secondo dopoguerra, ha portato a una concezione eminentemente terapeutica delle terme, che le identifica solo con il concetto di cura. Un simile cambiamento è stato incentivato anche dalle politiche sanitarie dell'epoca, molto favorevoli nei confronti

del settore, e dal forte supporto delle mutue, anche in termini di facilitazioni per gli utenti. Questo supporto ha posto, di fatto, gli stabilimenti termali fuori dal mercato, in quanto la grande maggioranza dei loro ricavi derivava da utenti convenzionati, facendo così, di quello termale, un comparto protetto.

Questa situazione è perdurata fino a quando, agli inizi degli anni ottanta, sono entrate in campo nuove tendenze che sono maturate, agli inizi degli anni novanta, portando a un cambiamento radicale nella concezione dell'attività termale, anche in seguito all'evolversi del contesto concorrenziale, con l'entrata di nuovi soggetti operanti nel settore del benessere, caratterizzati da politiche commerciali e di *marketing* fortemente aggressive e dall'apertura al nuovo mercato del *wellness*.

Con il diffondersi di centri benessere all'interno degli stabilimenti, parallelamente ai tradizionali trattamenti termali, si entra nella quarta generazione dell'attività termale, nella quale, se da un lato si assiste al ritorno sul mercato delle terme, dall'altra si cerca di creare e di sfruttare le potenziali sinergie con il comparto del benessere. Si comincia a parlare, quindi, di benessere termale, per identificare un prodotto nuovo che, grazie al fondamentale apporto delle acque termali e alla certezza validata delle cure, si pone come prodotto in grado di distinguersi dalle tante prestazioni di benessere che vengono effettuate ovunque, ma che non hanno alcun vincolo di carattere sanitario.

In conclusione possiamo dire che, se per lungo tempo le terme sono state un comparto libero dai problemi di competitività e perciò fuori dalle logiche di mercato, oggi le nuove istanze della mutata domanda di riferimento hanno portato il comparto a entrare prepotentemente nel mercato, ma con non pochi problemi di riassetto organizzativo.

L'entrata nel comparto benessere, peraltro, non è risultata risolutiva per gli interessi del settore, ma può rappresentare un primo passo verso un'idea di mercato della salute onnicomprensiva, nella quale terme e benessere non siano due mercati

separati, ma fortemente integrati tra loro, benché non coincidenti. Non bisogna dimenticare, infatti, che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee a svolgere un' incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle sue tre fasi fondamentali, prevenzione, terapia e riabilitazione, e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, nonché tra l'altro, un valido rimedio per una pluralità di patologie ampiamente diffuse nella popolazione (artroreumatiche, broncoasmatiche eccetera).

In quest'ottica risulta determinante orientarsi verso la concezione di benessere termale, come prodotto che trae forte valore aggiunto dall'utilizzo di risorse, di strumenti e di esperienze termali: in altre parole, si validano e si caratterizzano trattamenti di benessere che possono essere praticati solo nei centri termali, distinguendoli dagli altri che possono essere effettuati ovunque.

Il benessere termale va quindi inteso come superamento e integrazione della distinzione e della contrapposizione fino ad oggi esistente tra la concezione termale tradizionale e quella del benessere.

Proprio in quest'ottica molte aziende termali hanno cominciato progressivamente ad aprirsi al territorio e al sistema locale di risorse in cui sono inserite. Si è capito, sostanzialmente, che la capacità attrattiva di uno stabilimento termale non è legata solamente alle sue caratteristiche intrinseche (qualità delle acque, tipologia di servizi offerti, efficienza delle strutture eccetera) ma anche alla macro-organizzazione territoriale che gli fa da contorno. La qualità dell'offerta tende, infatti, a migliorare se si configura un adeguato assetto organizzativo-funzionale che, con modalità diverse, integra terme, ricettività, ristorazione, intrattenimento, trasporti, aree di sosta, parchi, prodotti locali e altro.

La regola normativa nazionale impone il mantenimento di elevati *standard* qua-

litativi e un'intensa attività di ricerca scientifica.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il riordino del settore termale, l'assetto della normativa ha subito una radicale innovazione. La legge infatti, approvata nel corso della XIII legislatura, dopo una gestazione ultraventennale, ha finito con il congiungersi e con lo stratificarsi con la normativa previgente, anche in parte richiamata, sia con riferimenti diretti alle norme, sia con rinvii di natura indiretta.

Il sistema termale italiano, peraltro, necessitava fortemente di un'organica legge di riordino poiché la disciplina precedente, di cui rimane apprezzabile la chiarezza definitoria, risultava ormai desueta in più aspetti.

La legge n. 323 del 2000 si può definire una legge cornice, destinata a dettare norme di principio, volte a determinare i confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale e delle province autonome, e il suo limite, connesso peraltro alla multidisciplinarietà della materia termale, è quello di dover rispondere a tutte le istanze che agitano il sistema e che si riflettono sugli aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici, spesso oggetto di ulteriore e ancora più specifica normativa.

Sulla base delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge di revisione della legge n. 323 del 2000 si pone l'obiettivo di promuovere e di dare un supporto concreto a un comparto produttivo di grande importanza per la nostra economia qual'è quello termale, che ha subito, a seguito della grave crisi economica, effetti devastanti: la minore disponibilità di risorse finanziarie, infatti, ha determinato, come rilevato in precedenza, la rinuncia o la riduzione del periodo di soggiorno per cure da parte degli utenti termali, danneggiando in tal modo l'intero sistema economico che gravita intorno al cosiddetto turismo termale. È ovvio inoltre che, in tali condizioni, si siano sensibilmente ridotti gli investimenti per gli ammodernamenti e per gli ampliamenti delle strutture termali e per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione.

turazione di quelle esistenti, con conseguenze di forte attrattività degli Stati confinanti, in particolare di quelli dell'est Europa.

La presente proposta di legge, dunque, cerca di favorire un sostanziale rilancio del settore termale, operando in un contesto economico-finanziario pienamente sostenibile.

L'articolo 1, reca modifiche alla legge n. 323 del 2000.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali e per rilanciare e sviluppare le attività degli stabilimenti termali.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « La presente legge disciplina » sono inserite le seguenti: « l'esercizio delle aziende termali e »;

2) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e della loro crescita economica e sociale »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera *c*), le parole: « dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, »;

2) al comma 2, le parole: « fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « aziende termali di cui al comma 1, lettera *e*), e alle prestazioni dalle stesse erogate »;

c) all'articolo 3:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'autorizzazione regionale di cui al comma 1, lettera *c*), del presente articolo

consente agli stabilimenti termali di erogare, in appositi e distinti locali e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze, purché rispondano ai requisiti minimi individuati dalla normativa vigente e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 4:

a) i trattamenti di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

b) i trattamenti di medicina estetica e specialistica, compresa la microchirurgia ambulatoriale a bassa invasività;

c) i trattamenti di medicina non convenzionale;

d) i trattamenti di terapia fisica e riabilitazione;

e) i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

*2-bis.* Alle aziende termali è concessa la facoltà di aprire direttamente dispensari farmaceutici all'interno dei propri locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 1, quinto comma, della legge n. 221 del 1968, e successive modificazioni, e nel rispetto dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati in materia dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

*2-ter.* Le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale, nominato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, numero II, del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano idonei provvedimenti normativi per l'integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare

nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria »;

3) al comma 5, le parole: « introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;

4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.

5-ter. Per le finalità, di cui al comma 5-bis, le aziende termali adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare su basi statisticamente significative elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione »;

d) all'articolo 4:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Gli accordi di cui al comma 4 individuano le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzio-

nale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

3. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 2 »;

2) al comma 4, dopo le parole: « relative prestazioni, » sono inserite le seguenti: « con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, » e le parole: « Ministero della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute »;

e) all'articolo 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I medici in servizio presso i predetti Istituti prescrivono, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli stessi assistiti hanno diritto, ivi comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4 »;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministro della sanità può promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono » e dopo le parole: « la collaborazione » sono inserite le seguenti: « della Fondazione per la ricerca scientifica termale e »;

2) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » sono inserite le seguenti: « i Ministri di cui al medesimo comma 1 e »;

g) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 e a quelle

appartenenti alle branche riferite alle patologie. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.»;

h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «direttamente connesse con l'erogazione delle cure» sono sostituite dalle seguenti: «di vigilanza o di controllo diretti sulle aziende»;

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«ART. 9. — (*Operatore termale*). — 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il titolo di operatore termale si consegue mediante la frequenza di un corso di perfezionamento della durata di un anno istituito dalle facoltà di medicina e chirurgia, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 2 le facoltà di medicina e chirurgia possono stipulare apposite convenzioni con gli stabilimenti termali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Il personale che ha svolto attività di lavoro dipendente presso le aziende termali per almeno dodici mesi, anche in periodi di tempo non consecutivi, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisisce il titolo di operatore termale attraverso la frequenza di un corso di riqualificazione professionale della durata di tre mesi, disciplinato dal decreto di cui al comma 1.

5. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42»;

l) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è

ricostituita, con decreto del Ministro della salute, la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con il compito di definire, altresì, entro due anni dal suo insediamento, i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla scadenza del termine biennale di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti degli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici già in atto con il Servizio sanitario nazionale »;

*m)* dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis.* — (*Disposizioni fiscali*). —  
1. Al fine di sostenere la riqualificazione e di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i due periodi successivi, alle aziende termali esistenti alla medesima data di entrata in vigore è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta indicati per gli interventi definiti con il decreto di cui al comma 2. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire,

realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali e per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale o somministrato o per lo svolgimento di servizi direttamente connessi all'esercizio dell'impresa, effettuati da terzi.

4. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 3 del presente articolo è analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA »;

n) il comma 1 dell'articolo 12, è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) e le regioni inseriscono nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle aziende termali o di organismi societari o consortili eventualmente dalle stesse costituiti »;

o) all'articolo 13, comma 1, le parole: « il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « i Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali del turismo »;

p) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « da lire 2 milioni a lire 50 milioni » sono sostituite

dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) al comma 3, le parole: «da lire 5 milioni a lire 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000 »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni e dalle multe di cui ai commi 2 e 3 sono versate alla tesoreria del comune nel quale è stata rilevata la violazione ».

#### ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali, che provvede a coordinare la normativa vigente in materia apportando i necessari adeguamenti.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per rilanciare e sviluppare le attività degli stabilimenti termali di proprietà delle regioni, delle province o dei comuni, che li detengono direttamente o attraverso società controllate, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trasferimento a titolo oneroso degli stabilimenti termali a soggetti privati che presentano opportune competenze e capacità tecniche ed economiche, sulla base di adeguati piani industriali di rilancio, basati sulle esigenze delle singole realtà coinvolte;

b) prevedere il consolidamento dei debiti maturati dallo stabilimento termale in corso di cessione, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea, e la loro eventuale estinzione mediante il ricorso a finanziamenti agevolati erogati tramite la società Cassa depositi e prestiti Spa;

c) prevedere l'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga per il personale degli stabilimenti termali in servizio alla data della privatizzazione.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

#### ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e dell'articolo 2 della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2015 e in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0030900\*